

COPIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 110/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RIMBORSI PER GLI ONERI DI CONTROLLO, VERIFICA, MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA.

L'anno **2007**, il giorno **tre** del mese di **Maggio** alle ore 09:40 si è riunita la Giunta Provinciale, convocata dal Presidente per le ore 9.30 presso la Sede del Tecnoparco del Lago Maggiore, Verbania.

All'appello risultano i Signori:

RAVAIOLI PAOLO	Presidente	Presente
GRIECO GIUSEPPE	Vice Presidente	Presente
DESANTI GIOVANNI	Assessore	Presente
ALBERTINI VITTORIA	Assessore	Presente
ALBERGANTI CARLUCCIO	Assessore	Presente
CARETTI DIEGO	Assessore	Assente
GRAZIOBELLI LILLIANA	Assessore	Presente
SGRO FAUSTO	Assessore	Presente
CARUSO PAOLO	Assessore	Presente

Totale Presenti 8

Totale Assenti 1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale DI STEFANO ROSETTA ALBA.

Presiede il Sig. RAVAIOLI PAOLO - Presidente della Provincia.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Determinazione dei criteri per l'individuazione dei rimborsi per gli oneri di controllo, verifica, monitoraggio e certificazione delle operazioni di bonifica.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- L'articolo 197, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 prevede "In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono: a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; ..."
- L'articolo 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, prevede che "...Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione."
- L'articolo 248, ai commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 prevede che "Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente."
La certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 248 del D.Lgs. 152/2006 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.
- L'articolo 244 del D.Lgs. 152/2006 prevede che:
"Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250."
- L'articolo 3 comma 1, lett. h) della L.R. Piemonte n. 42/2000 prevede per le Province la rivalsa degli oneri delle attività di verifica, di monitoraggio, in corso e successivamente all'intervento di bonifica e messa in sicurezza, e di

certificazione secondo quanto indicato nell'articolo 12 della stessa Legge Regionale.

- L'articolo 11 della L.R. 42/2000 dispone che: "Chiunque ha dato causa alle misure di controllo previste nell'articolo 10 è chiamato a sostenere i relativi costi.

Nei costi sono comprese le spese per l'individuazione, la validazione, l'attivazione e la conduzione di singole attività tecniche di verifica, certificazione, misurazione e campionatura, nonché ogni altra spesa sostenuta dagli enti pubblici che partecipano alle varie fasi di bonifica. Sono obbligati al risarcimento dei costi e delle spese, in via prioritaria, i soggetti che hanno causato l'inquinamento. Se tali soggetti non sono individuabili, oppure se dagli stessi, pur individuati, non sia possibile conseguire alcun risarcimento o se questo è solo parziale, sono chiamati a sostenere le spese ed i costi, in tutto o in parte, gli altri soggetti obbligati al risanamento".

- L'articolo 43 della L.R. n. 9/2007 "Legge finanziaria per l'anno 2007" ha confermato in capo a Regione, Provincia e Comune le funzioni amministrative definite dalla L.R. n. 42/2000 in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Considerato che:

- I costi di certificazione sono esclusi dal contributo regionale per gli interventi in danno alle Amministrazioni Comunali previsto dall'articolo 16 della L.R. 42/2000, così come da disposizioni della D.G.R. Piemonte n. 10-5153 del 29/01/2007 di adozione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande per accedere al contributo regionale citato.
- Le spese delle quali richiedere il rimborso possono essere individuate in:
CAT 1 - spese sostenute per la verifica tecnica delle operazioni di bonifica;
CAT 2 - attestazione da parte della Provincia della avvenuta bonifica mediante l'apposita certificazione.

Dato atto che:

- Le spese sostenute per la verifica tecnica delle operazioni di bonifica (CAT. 1) comprendono tutti gli accertamenti tecnici necessari per validare l'efficacia della bonifica e possono sinteticamente essere riassunti in: campionamenti di suoli, rifiuti, acque superficiali e sotterranee, gas in atmosfera e nei terreni, analisi.
Per tali costi è possibile fare riferimento alla D.G.R. n. 35-8489 del 6.5.1996 "Approvazione dell'elenco prezzi opere Pubbliche per interventi di Bonifica di terreni Contaminati" rivalutati secondo l'aggiornamento annuale ISTAT o sulla base dell'eventuale aggiornamento del prezzario stesso effettuato dalla Regione Piemonte in mancanza di un tariffario ufficiale del soggetto esecutore al momento dell'attribuzione dell'incarico.
- Le suddette attività da cui si originano i costi saranno delegate ad Enti o imprese opportunamente individuati e qualificati.

- Il numero ed il tipo degli accertamenti viene concordato e stabilito in sede della Conferenza di Servizi di cui all' articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 cui partecipa il proponente, garantendo quindi la massima trasparenza.
- Per l'individuazione del laboratorio che procederà all'esecuzione delle analisi si provvederà a prendere gli opportuni contatti con il competente Dipartimento A.R.P.A. Piemonte nonché, eventualmente, con altri laboratori certificati dal SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori) al fine di individuare la migliore offerta tecnico economica dei servizi richiesti rimandando ad un separato e successivo atto la stipula della relativa convenzione.
- le spese di attestazione da parte della Provincia della avvenuta bonifica (CAT. 2) mediante l'apposita certificazione consistono:
 - nella concertazione progettuale con il soggetto proponente e nella valutazione degli approcci metodologici e tecnici per eseguire la bonifica;
 - nel seguire tutte le varie fasi progettuali e successivamente esecutive delle operazioni di bonifica per verificare sia l'effettivo rispetto delle previsioni progettuali approvate che indicare eventuali modifiche in corso d'opera;
 - nella attenta valutazione dell'Analisi di Rischio di cui al comma 4) dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 ;
 - nella valutazione di tutti i dati derivanti dagli accertamenti tecnici ed analitici predisposti ed eseguiti al termine delle operazioni di bonifica per valutare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica fissati.

Evidenziato che:

- Le operazioni di cui sopra (CAT 2), che devono essere eseguite direttamente dalla Provincia, devono essere svolte con il rimborso delle spese correlate sostenute dalla P.A. (costo del personale, missioni, ammortamento mezzi ed apparecchiature, spese vive ecc..).
- L'impegno di personale e mezzi è direttamente proporzionale all'entità dell'intervento di bonifica e quindi al suo costo.
- Il costo della certificazione sarà pertanto costituito dalle spese sostenute che possono essere individuate preventivamente come percentuale sul costo della bonifica secondo i seguenti scaglioni:
 - 2% per un costo di bonifica sino € 500.000,00;
 - 1,5% per un costo di bonifica oltre € 500.000,00;
 - 4% per bonifiche attuate mediante messa in sicurezza permanente;
 - 3% per bonifiche attuate mediante messa in sicurezza operativa.
- Nei casi in cui, dopo la realizzazione degli interventi previsti dal Piano della Caratterizzazione, emerga che l'esecuzione delle eventuali operazioni di messa in sicurezza di emergenza siano risultate efficaci al punto da non rendere necessaria la prosecuzione della bonifica in quanto non risultano superati i limiti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2206, gli oneri di controllo, verifica e monitoraggio sono fissati forfetariamente in € 150,00.

- Per il rilascio della certificazione nei casi di procedura semplificata di cui all'articolo 249 del D.Lgs. 152/2006, l'onere della certificazione è fissato forfetariamente in € 250,00.

Ritenuto necessario stabilire una procedura per la quantificazione e il rimborso delle spese sostenute per le operazioni di controllo, verifica, monitoraggio e certificazione delle operazioni di bonifica quale risarcimento degli oneri sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per l'effettuazione di tali operazioni.

Rilevato che i criteri contenuti nella presente deliberazione potranno essere riesaminati ed adeguati qualora intervengano indirizzi ed orientamenti dalla Regione Piemonte o dall'Unione delle Province Piemontesi volti all'uniformazione su scala regionale dei costi delle certificazioni di bonifica.

Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006.
- La L.R. 42/2000,
- La L.R. 44/00, s.m.i..
- La L.R. 24/02 s.m.i..
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- La L. 241/90, s.m.i., il D.Lgs. 165/01, s.m.i., la L. 127/97, s.m.i.
- Il Decreto del Presidente di questa Provincia n. 5/2007 del 28/02/2007 avente per oggetto "Conferimento incarichi di direzione dei Settori dell'ente" .
- La Determinazione Dirigenziale n. 827 del 20.12.2005 di "Revisione dell'assetto organizzativo della Provincia e definizione dell'organigramma – Riorganizzazione del settore, assegnazione del personale e individuazione dei responsabili dei servizi".

Accertato che è stato espresso il parere favorevole, come risulta dal relativo visto apposto sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/00.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di approvare la determinazione dei criteri per l'individuazione dei rimborsi dovuti per gli oneri di controllo, verifica, monitoraggio e certificazione delle operazioni di bonifica a carico dei soggetti obbligati, come da Allegato A) al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante, nel quale sono altresì definite le modalità di pagamento degli stessi oneri.
2. Di dare atto che le disposizioni della presente deliberazione sono adottate al fine di ottemperare al disposto dell'articolo 3, lettera h) della L.R. 42/2000 e potranno essere modificate qualora si rendesse necessario uniformare a

livello regionale la quantificazione dei costi e le procedure di pagamento o nel caso emergano impedimenti concreti al pagamento degli oneri di bonifica in casi particolari che dovranno essere esaminati singolarmente e valutati dalla Giunta Provinciale.

Inoltre con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00.

(Entra l'Ass.re Caretti e si allontana l'Ass.re Sgro : presenti n. 8, assenti n. 1)

ALLEGATO A) ALLA D.G.P. N. 110 DEL 03.05.2007

DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DI CONTROLLO, VERIFICA, MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA A CARICO DEI SOGGETTI OBBLIGATI E RELATIVE MODALITA' DI PAGAMENTO.

ONERI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI (CAT.1)

Per tutti gli accertamenti tecnici necessari per validare l'efficacia della bonifica che possono sinteticamente essere riassunti in campionamenti di suoli, rifiuti, acque superficiali e sotterranee, gas in atmosfera e nei terreni, analisi si può fare riferimento all'applicazione delle tariffe approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 35-8489 del 6.5.1996 "Approvazione dell'elenco prezzi opere Pubbliche per interventi di Bonifica di terreni Contaminati" rivalutati secondo l'aggiornamento annuale ISTAT o sulla base dell'eventuale aggiornamento del prezzario stesso effettuato dalla Regione Piemonte, in mancanza di un tariffario ufficiale del soggetto esecutore al momento dell'attribuzione dell'incarico.

Le suddette attività da cui si originano detti costi saranno delegate ad Enti o imprese opportunamente individuati e qualificati.

ONERI DI CERTIFICAZIONE (CAT2)

Per il rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica si applicheranno i rimborsi per le spese sostenute (costo del personale, missioni, ammortamento mezzi ed apparecchiature, spese vive ecc...) che possono essere individuate preventivamente come percentuale sul costo della bonifica secondo i seguenti scaglioni:

- 2% per un costo di bonifica sino € 500.000,00;
- 1,5% per un costo di bonifica oltre € 500.000,00;
- 4% per bonifiche attuate mediante messa in sicurezza permanente;
- 3% per bonifiche attuate mediante messa in sicurezza operativa.

Il costo della bonifica è quello definito in sede di progetto definitivo.

Nei casi in cui, dopo la realizzazione degli interventi previsti dal Piano della Caratterizzazione, emerga che l'esecuzione delle eventuali operazioni di messa in sicurezza di emergenza siano risultate efficaci al punto da non rendere necessaria la prosecuzione della bonifica in quanto non risultano superati i limiti

di cui alle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2206, gli oneri di controllo, verifica e monitoraggio sono fissati forfetariamente in € 150,00.

Per il rilascio della certificazione nei casi di procedura semplificata di cui all'articolo 249 del D.Lgs. 152/2006, l'onere della certificazione è fissato forfetariamente in € 250,00.

MODALITÀ DI RIMBORSO DEGLI ONERI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CAT. 1

Per il pagamento degli oneri per le spese di campionamento ed analisi la Provincia richiederà al soggetto esecutore la quantificazione degli oneri a carico del responsabile dell'inquinamento e trasmetterà la relativa nota spese allo stesso soggetto responsabile specificando le modalità di pagamento all'esecutore.

Tale pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione con raccomandata A/R della nota spese da parte della Provincia al soggetto obbligato e comunque prima del rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica. La riscossione di tutti i pagamenti relativi a prestazioni di soggetti diversi dalla Provincia è a carico dei soggetti medesimi.

In ogni caso il rimborso dei suddetti oneri dovrà avvenire prima dell'emissione della Certificazione di avvenuta bonifica.

MODALITÀ DI RIMBORSO DEGLI ONERI DI CERTIFICAZIONE CAT. 2

Il pagamento degli oneri per la Certificazione di avvenuta bonifica dovrà avvenire dopo il collaudo degli interventi o dopo la presentazione della documentazione prevista per la conclusione degli interventi con procedura ex art. 249 del D.Lgs. 152/2006, entro 30 giorni dalla comunicazione con raccomandata A/R da parte della Provincia dell'importo definitivo al soggetto obbligato.

Entro lo stesso termine di 30 giorni dalla comunicazione della Provincia dovrà avvenire anche il pagamento degli oneri di cui alla CAT. 2 determinati in misura forfetaria.

In caso di ritardo nel pagamento degli oneri sopra descritti è prevista l'applicazione degli interessi legali.

E' fatta salva la possibilità di rivedere gli oneri di certificazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo al termine delle operazioni di bonifica. L'emissione della Certificazione di avvenuta bonifica è subordinato alla trasmissione alla Provincia della documentazione comprovante il pagamento degli oneri per il campionamento, per l'analisi e per la Certificazione.